



Provincia di Pistoia

AREA PIANIFICAZIONE STRATEGICA TERRITORIALE

SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE
CULTURA, TURISMO E COMMERCIO, IMPIANTI E PISTE DA SCI, ATTIVITA' ESTRATTIVE

Piano Provinciale delle Aree Sciistiche Attrezzate **VARIANTE GENERALE**

Disciplina normativa

Responsabile del Procedimento

Dott. Agr. Renato Ferretti

Progetto a cura di:

Dott. Agr. Renato Ferretti

Dott. Arch. Silvia Lombardi

Dott. Geol. Andrea Bartolini

Sistemi G.I.S. e procedure informatiche:

Walter Tosi

Disciplina normativa

Indice

- Articolo 1 Applicazione, validità e azione del Piano di settore
- Articolo 2 Contenuti del Piano di settore
- Articolo 3 Obiettivi del Piano di settore
- Articolo 4 Interpretazione della cartografia di piano ed applicazione delle norme ad essa
- Articolo 5 Impianti e piste in dismissione
- Articolo 6 Infrastrutture accessorie
- Articolo 7 Capacità di trasporto degli impianti di risalita
- Articolo 8 Adeguamento dei Piani urbanistici comunali
- Articolo 9 Il sistema infrastrutturale Impianti e Piste
- Articolo 10 Le risorse naturali
- Articolo 11 Le aree boscate
- Articolo 12 Salvaguardie

Articolo 1 – Il Piano di settore

1. Il Piano è redatto in attuazione della L.R. 93/93 e della D.C.R. n. 23 del 31/05/1995, “Direttive per la formazione di Piano Provinciale delle aree sciistiche attrezzate”, individuando il perimetro delle aree sciistiche all’interno del sistema identificato dalla Regione. Il comprensorio sciistico della montagna pistoiese è costituito dalle aree attrezzate poste a quota superiore a m 900 s.l.m. nei Comuni di Abetone, Cutigliano, San Marcello Pistoiese e Sambuca Pistoiese.
2. Al Piano fanno riferimento le previsioni di riassetto, consolidamento e sviluppo dei comprensori sciistici della montagna pistoiese, in sinergia con il versante emiliano, creando un sistema di piste ed impianti ad uso pubblico che garantisca la salvaguardia ambientale e migliori condizioni di sicurezza per l’utente.
3. Applicazione del Piano di settore:
 - Il Piano di settore delle aree sciistiche attrezzate disciplina l’uso e le modificazioni del territorio e delle infrastrutture finalizzate all’esercizio dello sci alpino, sci di fondo e degli sport estivi correlati all’uso degli impianti.
 - Il Piano di settore, per le tematiche di competenza, definisce i principi per lo sviluppo sostenibile e la tutela delle risorse essenziali del territorio, come condizioni di ogni ammissibile scelta di trasformazione, fisica o funzionale, del medesimo territorio;
 - Le disposizioni del Piano di settore sono vincolanti ed esso costituisce riferimento per i piani urbanistici comunali che dovranno pertanto conformarsi ad esso.
 - Il Piano di settore si applica all’intero territorio dei Comuni di Abetone, Cutigliano, San Marcello P.se e Sambuca P.se.
4. Validità del Piano di Settore
 - L’entrata in vigore del Piano di Settore ha inizio con la data di pubblicazione sul BURT dell’approvazione del Piano stesso.
 - La validità del Piano di settore è di 10 anni.
 - Sono previsti monitoraggi di accertamento dell’efficacia di raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Piano di settore a scadenza biennale

- Indipendentemente da questa scadenza periodica possono essere presentate proposte di modifica concernenti quegli interventi in relazione ai quali il Piano di settore rinvia a ulteriori approfondimenti.
- Non sono da considerarsi Varianti al Piano di Settore, interventi che prevedono una diversa rappresentazione cartografica dei tracciati rispetto al Piano, ove scaturiti da una migliore definizione di dettaglio della base cartografica o miglior coerenza, comprovata da documentazione tecnica delle previsioni con il reale stato dei luoghi oggetto di intervento, come specificato all'art. 4.

5. Azione del Piano di settore

- L'azione di Piano si esplica attraverso l'applicazione della presente normativa riferendola alle differenziazioni cartografiche nei seguenti 5 comparti sciistici di intervento:
 - a) COMPARTO TERRITORIALE DOGANACCIA – M. SPIGOLINO Comune di Cutigliano
 - b) COMPARTO TERRITORIALE CAMPOLINO – SESTAIONE - PIAN DI NOVELLO Comuni di Cutigliano ed Abetone
 - c) COMPARTO TERRITORIALE SELLETTA - MONTE GOMITO – PULICCHIO Comune di Abetone
 - d) COMPARTO TERRITORIALE PASSO DELL'ABETONE - M. MAIORE - CIMA DEL DIACCIONE Comune di Abetone - Provincia di Modena
 - e) COMPRENSORIO TERRITORIALE VAL DI LUCE - ALPE TRE POTENZE Comune di Abetone
- Le tavole cartografiche definiscono le infrastrutture di risalita attuali e di progetto a cui fare riferimento per le azioni da espletarsi sull'insieme del sistema degli impianti della mobilità degli sciatori.
- Le cartografie di riferimento individuano inoltre:
 - a) Piste da sci: limiti entro i quali viene definita la specificità dell'uso per l'esercizio dello sci;

- b) Fasce di pertinenza: limite di 5 m rispetto ai sopradetti perimetri delle piste da sci ed a lato di esse, considerate quali tolleranze della rappresentazione cartografica e concettuale di “pista da sci”;
- c) Aree sciabili: zone libere da vegetazione che per la loro collocazione a lato delle piste segnalate e per la loro naturale forma morfologica, possono consentire, in particolari periodi di innevamento, anche la possibilità di essere battute e lasciate a disposizione della pratica dello sci.

Articolo 2 – l’articolazione del Piano di settore

1. Contenuti del Piano di settore

- Il Piano è costituito dai seguenti documenti
 - a) Relazione tecnica, contenente l’esposizione sintetica del quadro conoscitivo e delle proposte del piano;
 - b) Disciplina normativa
 - c) Rapporto ambientale con relativi allegati
 - d) gli elaborati grafici in scala 1: 10.000 come di seguito elencati :
 - Tavola 0: “Carta delle piste e degli impianti” - Piano Provinciale 1997
 - Tavola 1: “Carta delle piste e degli impianti” - Stato attuale al 2012
 - Tavola 2: “Carta delle piste e degli impianti” -Interventi previsti dalla variante 2012
 - Tavola 3: “Carta delle piste e degli impianti” - Confronto fra il piano 1997 e variante 2012
 - Tavola 4: “carta delle piste ed impianti” - Le criticità territoriali e la vincolistica di protezione ambientale

2. Elementi oggetto del Piano di Settore

- Sono oggetto del Piano di settore:
 - a) gli ambiti di pianificazione e le zone sciistiche per i quali vengono fissati i principi programmatici di sviluppo per il periodo programmatorio di almeno 10 anni, in considerazione della situazione socio-economica del bacino di utenza e delle esigenze di assetto territoriale, della tutela del paesaggio e dell’ambiente

- b) gli impianti fissi di risalita con servizio sciistico invernale, per i quali vengono fissati i tracciati con larghezza variabile a seconda del tipo e della portata dell'impianto, secondo indicazioni della normativa specifica, ai fini della messa in sicurezza degli impianti stessi.
 - c) le piste da sci e le aree sciabili, con indicazione dei tracciati e delle dimensioni principali di previsione;
 - d) le fasce di pertinenza delle piste sottoposte a specifica normativa finalizzata alla manutenzione e messa in sicurezza dell'uso sciistico delle stesse;
 - e) le piste da fondo;
 - f) i tracciati per percorsi con ciaspole
- Non sono oggetto del Piano di settore impianti di innevamento e infrastrutture collegate all'uso, gestione e manutenzione delle piste ed impianti, sciovie a fune bassa, pedane mobili di risalita, piste da slittino, percorsi escursionistici, parcheggi ed aree di sosta, viabilità di collegamento, piccole infrastrutture destinate allo sci configurabili come opere di supporto o a corredo di strutture ricettive esistenti o di progetto.

Articolo 3 – obiettivi del Piano di settore

1. Obiettivi del Piano di settore

- Il Piano di settore attua concretamente gli obiettivi, i principi e le direttive del Piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale, relativi al settore impianti di risalita e piste da sci.
- Il Piano di settore persegue i seguenti specifici obiettivi che sono da rispettare nella valutazione di tutte le misure in questo campo settoriale e da applicarsi come criteri decisionali:
 - a) favorire l'abbandono delle pratiche dello sci alpino e degli impianti di risalita tradizionali nei comparti di pregio paesaggistico ed ambientale
 - b) privilegiare lo sviluppo della pratica dello sci alpino e dei relativi impianti di risalita ove vi siano sia le necessarie condizioni di innevamento che uno stato esistente di logistica-ricezione-urbanizzazione già ad oggi idoneo per tale scopo e tendenzialmente potenziabile senza creare nuovi contesti urbanizzativi ed edificatori oltre agli attuali insediamenti esistenti.

- c) favorire lo sviluppo di pratiche di uso territoriale per scopi turistici alternativi allo sci alpino ed alla installazione di impianti di risalita fissi nelle zone oggetto di dismissioni di pregresse iniziative o di abbandono delle previsioni di sviluppo contenute nel vecchio Piano
- d) gestire la articolazione delle attività in essere e di quelle programmabili non snaturando gli equilibri dei flussi risalita/discesa a base dell'impianto previsionale del Piano 1997 relativamente al comparto dell'Abetone
- e) conformare l'articolazione di Variante di Piano in termini di compatibilità ambientale e paesaggistica riferita alle normative nel frattempo subentrate e prevedere quindi un nuovo assetto di Piano a incremento "zero" delle aree destinate alla pratica dello sci e conseguente uso dei suoli rispetto alla situazione del Piano precedente, assumendo quale riferimento la condizione di territorio quale veniva interessato dalle strutture in essere ed in divenire contenute nel Piano Provinciale 1997
- f) contribuire al recupero di naturalità per le aree maggiormente di pregio un tempo destinate all'uso sciistico
- g) contribuire alla definizione di condizioni di uso in sicurezza delle piste e di rispetto delle normative in tal senso esistenti
- h) creazione di un'offerta adeguata per sciatori di diverse classi di prestazione, ovvero per sciatori esperti e per principianti, nonché scuole di sci
- i) prevedere impianti funzionalmente integrati con possibilità di collegamento entro le zone sciistiche, tali da soddisfare le possibili complementarità tra diversi impianti di risalita e piste da sci

Articolo 4 – applicazione delle norme alla cartografia del Piano di settore

1. La definizione grafica dei tracciati degli impianti di risalita e dei perimetri delle piste è vincolante nei limiti della leggibilità grafica della cartografia di Piano, redatta in originale alla scala 1:10.000. In fase di attuazione del Piano, sono di principio ammesse modeste variazioni e localmente delimitate, relative ai tracciati degli impianti e ai perimetri delle piste, senza preventiva modifica al Piano di settore, nel caso di

variazioni che costituiscano un miglioramento della situazione di dettaglio sotto il profilo topografico, paesaggistico, forestale, di fattibilità e della sicurezza dell'esercizio sciistico.

- All'interno delle delimitazioni riportate nelle cartografie valgono le seguenti considerazioni per le infrastrutture di risalita attuali e di progetto:
 - relativamente ad interventi di miglioramento e ristrutturazione dell'esistente, difformità planimetriche degli impianti prodotti dalle suddette operazioni non costituiranno Variante al presente Piano, ma verranno a far parte degli aggiornamenti periodici di esso.
 - Non costituiranno Variante al presente Piano, ma verranno a far parte degli aggiornamenti periodici di esso, la realizzazione di nuovi impianti in riferimento alle indicazioni di progetto del Piano, che dovessero comportare dislocazioni diverse rispetto a quelle codificate nelle carte ma ad esse riconducibili e conseguenti a scelte progettuali legate alla tipologia di impianto od alla necessità di ottemperare a richieste specifiche in sede di approvazione del progetto formulate da parte degli Enti concessionari;
 - Le cartografie di riferimento individuano, come definite all'articolo 1:
 - a) Piste da sci: limiti entro i quali deve essere garantito dal Gestore il rispetto delle norme di settore sulla sicurezza con le necessarie attività di manutenzione, adeguamento plani-altimetrico, segnalazioni;
 - b) Fasce di pertinenza: considerate quali tolleranze della rappresentazione cartografica e concettuale di "pista da sci", di larghezza pari a 5 ml rispetto a ciascun limite laterale di tracciato di pista rappresentato in carta, al cui interno la realizzazione di interventi legati all'adeguamento plani-altimetrico delle piste relative non costituisce Variante al Piano, ma verranno a far parte degli aggiornamenti periodici di esso.
 - c) Aree sciabili: zone in cui la possibilità di essere battute e lasciate a disposizione della pratica dello sci, non costituisce presupposto per operare modifiche morfologiche allo stato attuale dei luoghi.

Articolo 5 – interventi di dismissione

1. Gli impianti per i quali, nel Piano di settore, è prevista la demolizione ("in dismissione"), possono permanere fino a che non siano realizzati i nuovi interventi cui sono collegati tali dismissioni. Opere costruite, parti di edifici, corsie funiviarie e modifiche artificiali del terreno collegate alle infrastrutture di risalita, non più necessarie all'uso sciistico a seguito di dismissione o trasformazione di impianti di risalita, sono da rimuovere completamente e le aree interessate sono da sottoporre a ripristino delle condizioni naturali e di stabilità. In caso di necessità si deve provvedere a piantumazioni e rimboschimenti con essenze autoctone e specie vegetali-erbacee non allergizzanti, in coerenza e continuità con le coperture vegetazionali delle aree circostanti.
2. Le aree adibite in passato a piste da sci di cui è avvenuta la dismissione o ne è previsto dal Piano l'abbandono per l'uso di sci alpino di discesa, rappresentano aree aperte di radura in contesto boschivo di cui risulta necessario il mantenimento in ragione di esigenze di bio-diversità per la vita di alcune specie floro-faunistiche specifiche per tali aree aperte; per tale motivo tali "ex piste" non andranno sottoposte ad interventi di ripiantumazioni di alberature, ma lasciate alla libera rinaturalizzazione ed eventualmente sottoposte a pratiche di gestione forestale-rurale che ne consenta il più possibile il mantenimento a prato-pascolo.

Articolo 6 – Interventi accessori

1. Le infrastrutture accessorie nelle zone sciistiche non sono definite singolarmente nel Piano di settore.
2. Qualsiasi infrastruttura che dovesse essere realizzata dovrà privilegiare l'autarchia energetica con sistemi di produzione eco compatibili ed utilizzando il più possibile metodi costruttivi improntati al risparmio energetico ed all'uso di materiali eco compatibili a basso impatto ambientale.
3. Le stazioni degli impianti funiviari aerei e funicolari possono comprendere, oltre alle attrezzature ed ai locali necessari al funzionamento tecnico, anche la biglietteria, la sala d'attesa, il deposito attrezzi, i locali per la scuola di sci, per il pronto soccorso, per il servizio valanghe, per il ricovero e la manutenzione dei mezzi meccanici battipista, nonché i servizi igienico-sanitari, in relazione al fabbisogno locale.

4. Le stazioni delle scivie possono comprendere esclusivamente le attrezzature ed i locali necessari al funzionamento tecnico nonché la biglietteria ed il deposito attrezzi.
5. Sulle aree individuate in cartografia quali “piste da sci” e nelle fasce di territorio di 5 m laterali ad esse considerate “fasce di pertinenza” è vietata qualsiasi edificazione con le seguenti eccezioni:
 - Sono ammesse infrastrutture tecniche realizzate in sotterraneo, quali condutture elettriche e cabine di trasformazione, acquedotti, locali macchine e serbatoi per l'innevamento, necessarie per l'esercizio degli impianti di risalita e di innevamento delle piste.
 - Sono ammesse attrezzature precarie e temporanee accessorie, necessarie per i servizi agli sciatori e la permanenza del personale di esercizio, sempre che non configgano con l'utilizzazione di in condizioni di sicurezza di tali aree destinate allo sci.
 - Sono ammesse, su specifico progetto redatto dalla Società di Gestione dell'impianto e/o pista cui si riferisce la proposta progettuale, la realizzazione di opere riferite all'uso sciistico di suddetta pista od impianto.
6. Sulle aree individuate in cartografia quali “aree sciabili” è interdetta qualsiasi realizzazione che ne modifichi l'attuale assetto.

Articolo 7- la capacità degli impianti di risalita

1. La capacità di trasporto degli impianti di risalita in ragione del numero e tipologia delle piste esistenti collegate, viene ad oggi considerata in equilibrio in ragione dell'attuale parziale stato di sviluppo del Piano 1997.
2. L'incremento di capacità di portata con sostituzione di vecchi impianti con nuove tipologie di maggior capacità di trasferimento in risalita è subordinata ad una progettazione specifica che ne dimostri la compatibilità con la capacità di assorbimento del maggior numero di utenti da parte delle piste collegate a tale impianto od alla realizzazione di nuove piste e tracciati per garantire un equilibrio tra i flussi degli utenti per la porzione di rete interessata.
3. La realizzazione di nuovi impianti previsti dal Piano di Settore, quale parziale attuazione dello schema complessivo del regime dei flussi risalita/discesa contenuto in

esso, dovrà essere sostenuta da una progettazione specifica che ne dimostri la rapportabilità e compatibilità di mobilità per la parte di rete interessata, sia riferendosi alla capacità di smaltimento utenti delle piste esistenti, che degli eventuali nuovi tracciati collegati all'iniziativa progettuale, definendo uno schema di flussi funzionante e coerentemente integrabile nel complessivo sistema impianti/ piste previsto dal Piano a regime.

Articolo 8 – I Piani Urbanistici Comunali

1. I Piani urbanistici comunali vengono adeguati al Piano di settore secondo le seguenti disposizioni:
 - Rettifiche della restituzione cartografica di impianti di risalita e di piste esistenti e di previsioni già contenute nei Piani urbanistici comunali vengono inserite dall' Ufficio competente nei Piani urbanistici comunali.
 - Stralci: Impianti di risalita o piste da sci previsti dai Piani urbanistici comunali, ma non dal Piano di settore, vengono stralciati dai Piani urbanistici comunali.
 - Progetti di piano: gli impianti di risalita e le piste da sci non ancora previsti dai Piani urbanistici comunali, vengono inseriti nei Piani urbanistici comunali dall'Ufficio senza ulteriore procedimento.
 - Progetti di piano soggetti ad ulteriori valutazioni: Per gli impianti di risalita e le piste da sci, che potrebbero avere un'incidenza significativa sui siti designati ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE o che localizzati ricadano anche parzialmente all'interno degli stessi, deve essere effettuata una valutazione di incidenza.
2. Quelle parti delle Norme di attuazione dei Piani urbanistici comunali in contrasto con le Norme di attuazione del presente Piano di settore sono abrogate e sostituite dalle presenti Norme di attuazione.

Articolo 9 - Il sistema infrastrutturale impianti e piste

1. Il P.T.C. individua nella tavola P07 la struttura portante della rete delle infrastrutture di trasporto a servizio dei comprensori sciistici dell'alta Montagna Pistoiese, costituita dal sistema a V dei due collegamenti di progetto dall'area del Ponte Sestaione con il

crinale della Doganaccia e con l'alta valle del Sestaione. Tale sistema è finalizzato a migliorare il raccordo tra i comprensori sciistici dell'Appennino Tosco-Emiliano. Tali collegamenti sono pertanto elementi integranti e di supporto della rete degli impianti di risalita e piste da sci .

2. Ai sensi dell'art.77 del PTCP gli strumenti della pianificazione territoriali dei Comuni di Abetone e Cutigliano, devono salvaguardare gli ambiti previsti dal piano o da atti di programmazione sovraordinati inserendo dette previsioni nella propria cartografia di progetto. I Comuni dovranno dimensionare le aree a servizio delle stazioni, tenendo conto delle attrezzature da realizzare (posteggi, biglietterie, servizi pubblici, attrezzature) ed in relazione all'importanza del nodo.
3. Le aree graficamente evidenziate nel piano di zonizzazione come pista da sci e le aree contermini ad esse per una larghezza di 5 ml di territorio su ciascun lato, considerate fasce di pertinenza, sono destinate all'esercizio della pratica sportiva invernale. Nella sistemazione di tali aree eventuali movimenti di terreno, taglio di vegetazione, interventi di installazione di presidi di sicurezza degli utenti o di protezione e stabilizzazione dei terreni, sono di principio ammessi anche se dovranno svilupparsi in misura strettamente necessaria alla predisposizione della pista da sci, del suo uso in sicurezza e delle opere ritenute ammesse in quanto connesse a tale attività, considerando vietata qualsiasi altra tipologia di edificazione con le eseguenti eccezioni:
 - sono ammesse infrastrutture tecniche realizzate in sotterraneo, quali condutture elettriche e cabine di trasformazione, acquedotti, locali macchine e serbatoi per l'innevamento, necessarie per l'esercizio degli impianti di risalita e di innevamento delle piste.
 - sono ammesse attrezzature precarie e temporanee accessorie, necessarie per i servizi agli sciatori e la permanenza del personale di esercizio, sempre che non configgano con l'utilizzazione di in condizioni di sicurezza di tali aree destinate allo sci.
 - Sono ammesse, su specifico progetto redatto dalla Società di Gestione dell'impianto e/o pista cui si riferisce la proposta progettuale, la realizzazione di opere riferite all'uso sciistico di suddetta pista od impianto.

4. Sulle aree individuate in cartografia quali aree sciabili è interdetta qualsiasi realizzazione che ne modifichi l'attuale assetto plani-altimetrico e ne dovrà essere mantenuto l'attuale destinazione a prato pascolo.
5. Gli impianti di risalita previsti nel piano di zonizzazione sono destinati al trasporto pubblico delle persone e comprendono gli impianti funiviari aerei e gli impianti a terra come sciovie e funicolari. Le stazioni degli impianti di risalita sono delle infrastrutture e non si calcolano agli effetti della cubatura e del dimensionamento urbanistico.
6. Le stazioni degli impianti funiviari aerei e funicolari possono comprendere, oltre alle attrezzature ed ai locali necessari al funzionamento tecnico, anche la biglietteria, la sala d'attesa, il deposito attrezzi, i locali per la scuola di sci, per il pronto soccorso, per il servizio valanghe, per il ricovero e la manutenzione dei mezzi meccanici battipista, nonché i servizi igienico-sanitari, in relazione al fabbisogno locale.
7. Le stazioni delle sciovie possono comprendere esclusivamente le attrezzature ed i locali necessari al funzionamento tecnico nonché la biglietteria, il deposito attrezzi e i servizi igienico-sanitari.
8. Si privilegiano metodi costruttivi eco compatibili, strutture improntate al risparmio energetico e, ove possibile, con sistemi di autarchia di alimentazione energetica a basso impatto ambientale e di uso di risorse non rinnovabili.
9. Spetta al Regolamento Urbanistico Comunale, in rapporto alla collocazione e destinazione d'uso della infrastruttura di risalita individuata nel Piano Provinciale, articolare e specificare le volumetrie relative alle attrezzature turistiche ed alle infrastrutture tecniche presso le stazioni a monte e/o a valle degli impianti di risalita, necessarie per i servizi agli sciatori e la permanenza del personale di esercizio, nonché per l'esercizio degli impianti di risalita e di innevamento delle piste. Valgono comunque i seguenti indici:
 - distanza minima dai confini: 5 m
 - distanza minima tra gli edifici: 10 m, comunque la distanza pari all'altezza delle pareti tra edifici antistanti.

10. Per le Piste da fondo il Piano prevede e cartografa tracciati di piste da fondo che ripercorrono sentieri, carrarecce, viabilità secondaria forestale sterrata, ecc. di cui l'uso invernale per la pratica dello sci da fondo non ne dovrà precludere il transito e la utilizzazione estiva per quanto ad oggi già in essere. Nuovi tracciati potranno subire Variazioni rispetto ai tracciati di Piano, mantenendone comunque la continuità e gli obiettivi di funzionalità del percorso reso possibile agli utenti, dimostrando con apposito progetto il miglior adeguamento di quanto proposto alla realtà morfologica, tale da permettere la riduzione al minimo dei movimenti di terra e tagli vegetazionali, ponendo in confronto le due soluzioni (di Piano ed alternativa proposta), senza che ciò renda necessario provvedere a specifica Variante al Piano di Settore.
11. Il piano di settore traccia alcuni percorsi utilizzabili per trekking invernale con ciaspole, individuati sulla base di sentieri esistenti in parte già ad oggi utilizzati a tal scopo. E' possibile la libera predisposizione di percorsi finalizzati al trekking invernale con ciaspole utilizzando aree libere da vegetazione e percorsi e tracciati sentieristici esistenti, tenendo conto di non modificare lo stato dei luoghi, morfologia e vegetazione, né che tale utilizzazione invernale interferisca negativamente con le utilizzazioni estive di tali tracciati esistenti.

Articolo 10 – le risorse naturali

1. La progettazione degli interventi previsti dal Piano di settore dovranno essere elaborati tenendo conto del contesto dei vincoli e delle procedure approvative de essi dettate ed analizzeranno il rapporto con le risorse naturali sulla base di specifiche valutazioni, relative anche all'innevamento e alla cura delle superfici necessarie per le piste da sci, con particolare riferimento ai sistemi di drenaggio, rapporto con il reticolo idrografico ed idrogeologico, contesto vegetazionale, assetto geomorfologico e di stabilità geotecnica.
2. L'utilizzo di sostanze chimiche per la preparazione delle piste o di altri prodotti chimici, come ad esempio quelli volti a sciogliere il ghiaccio, è vietata.
3. Tutte le piste da sci, per slitte e per lo sci di fondo devono presentare un manto verde stabile e privo di vuoti. Il deflusso delle acque superficiali deve essere regolato per

evitare fenomeni di erosione e la possibilità di uso per sentieristiche e/o viabilità forestale in periodo estivo.

4. Nel caso di demolizione di opere edili, non più utilizzate in seguito ad abbandono o ristrutturazione di impianti di risalita, andrà previsto nel progetto un idoneo smaltimento dei materiali di risulta secondo la tipologia di essi e le norme vigenti nel settore (D.lg 152/2006 e seguenti), ed un ripristino naturalistico delle aree dismesse mediante ricoltivazione delle superfici interessate.
5. La realizzazione di opere accessorie e/o di protezione laterali alle piste ed alle aree collegate all'uso per lo sci dovranno privilegiare scelte localizzative e tipologiche tali da ridurre al minimo l'impatto sulle risorse naturali presenti nelle aree interessate e coinvolte direttamente ed indirettamente dagli effetti prodotti dalle suddette realizzazioni.

Articolo 11 Le aree boscate

1. L'articolo 83 della Disciplina di Piano del PTCP prescrive agli atti di governo del territorio, nonché i piani di settore nell'ambito delle rispettive competenze, la disciplina delle trasformazioni e le attività ammissibili nelle aree boscate, anche quelle improprie che potranno essere oggetto di ripristino, come aree aperte, non ostacolando la conduzione dell'attività agricola delle aziende presenti sul territorio e favorendo l'eliminazione delle specie boschive non autoctone, in conformità alle direttive ed agli indirizzi stabiliti per i diversi sottosistemi territoriali di paesaggio del PTC, ed in adempimento alle disposizioni del P.I.T. ed alle prescrizioni di cui ai successivi commi.
2. Le trasformazioni del bosco, il taglio dei boschi, la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione delle opere connesse al taglio dei boschi sono regolamentate dalla L.R. 21 Marzo 2000, n. 39, Legge forestale della Toscana e sue modificazioni ed integrazioni e dal Regolamento di attuazione della suddetta legge. In particolare si precisa che i tagli colturali e le opere connesse al taglio dei boschi classificate come "temporanee" si attuano nelle forme previste ed autorizzate dalla L.R. 39/00 e per essi non è richiesta, ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs. 29 Ottobre 1999, n. 490 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della L. 8 Ottobre 1997, n. 352", l'autorizzazione di cui all'art. 151 del citato Decreto Legislativo.

3. Il Regolamento Forestale Provinciale detta ulteriori disposizioni in merito alla trasformazione ed al taglio dei boschi nonché alle opere connesse al taglio nel rispetto comunque delle prescrizioni e degli indirizzi del P.I.T. e del P.T.C.
4. Gli strumenti di pianificazione specialistica ed i piani di settore assoggettano le aree boscate ad uno dei seguenti regimi anche tenendo conto, soprattutto in riferimento alle modalità tecniche di perseguimento degli obiettivi, di tutto quanto prescritto dalla L.R. n. 39/00 e conseguenti regolamenti attuativi ai sensi della lettera f) comma 2 dell'art. 51 della L.R. 3 Gennaio 2005, n. 1:
 - a) regime di conservazione: si applica nelle aree boscate di elevato valore paesistico-ambientale prive di insediamenti e con vegetazione non oggetto di sfruttamento sistematico e in grado di evolvere in modo autonomo verso una situazione di equilibrio; l'obiettivo della disciplina è quello di garantire l'assoluto rispetto dei dinamismi naturali della vegetazione spontanea. Sono pertanto vietati gli interventi che alterino l'assetto vegetazionale della zona, complessivamente considerato nei suoi caratteri qualitativi e quantitativi, ad eccezione di quelli che si rendessero eventualmente necessari per la conversione dei cedui in fustaie, per l'eliminazione di forme infestanti, per favorire biotopi particolarmente interessanti e per la prevenzione di fitopatie.
 - b) regime di mantenimento: si applica nelle aree boscate nelle quali le condizioni del manto arboreo sono nel complesso buone sotto i profili di essenze dominanti, della percentuale di esemplari di alto fusto e del vigore vegetativo ovvero dell'attitudine alla funzione ricreativa. L'obiettivo della disciplina è quello di confermare la situazione in atto, garantendone la continuità nel tempo e assicurando il corretto sfruttamento economico del bosco; sono pertanto consentiti gli interventi diretti allo sfruttamento economico del bosco, purché contenuti e finalizzati al miglioramento delle condizioni complessive degli ambienti forestali.
 - c) regime di modificabilità e trasformazione: si applica nelle aree boscate nelle quali le condizioni dello strato arboreo sono insoddisfacenti a causa della dominanza di essenze che contrastano il naturale dinamismo della vegetazione autoctona, costituendo in particolare ecosistemi vulnerabili da incendi o fitopatie e pertanto inadeguati a garantire nel tempo la stabilità dei terreni in forte pendio. L'obiettivo della

disciplina, soprattutto ai fini dell'arricchimento e mantenimento dei connotati paesaggistici, è quello di favorire l'espansione di specie idonee sotto il profilo ecologico anche mediante la graduale sostituzione nello spazio e nel tempo del soprassuolo esistente. Sono pertanto consentiti gli interventi, anche volti allo sfruttamento economico, che attraverso le necessarie operazioni di diradamento e/o sostituzione dello strato arboreo conseguono l'obiettivo sopra indicato.

d) regime di tutela: si applica ai boschi che, assolvendo a specifiche funzioni ambientali e paesaggistiche, sono individuati e descritti in appositi elenchi dalla Provincia ai sensi dell'art. 52 della L.R. n. 39/2000.

5. Ad esclusione dei boschi compresi nel regime di conservazione e fermi restando gli obiettivi sopra specificati e le finalità di tutela del paesaggio sono ammessi interventi volti alla trasformazione di limitate aree boscate in altre qualità di coltura per: realizzazione di radure all'interno dei soprassuoli per fini ecologici, faunistici, paesaggistici ovvero turistico-ricreativi; svolgimento di attività agricole compatibili con l'ambiente; per sistemazioni di pertinenze di fabbricati o altri manufatti.

Articolo 12 Salvaguardie

1. Tutte le norme a carattere prescrittivo di cui ai precedenti articoli hanno anche valore di misure di salvaguardia, immediatamente efficaci dalla data di adozione della presente variante al piano, fino all'adeguamento degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio.
2. Le localizzazioni di impianti e piste, nonché qualsiasi altro intervento di competenza provinciale avente riflessi sull'assetto del territorio, costituisce misura di salvaguardia immediatamente efficace, pena la nullità di qualsiasi atto contrastante, fino all'adeguamento degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio. Le presente disciplina prevale sulle disposizioni con esse contrastanti contenute negli strumenti di pianificazione territoriale comunale e negli atti di governo del territorio vigenti. Gli strumenti della pianificazione territoriale comunale adottati e/o approvati prima dell'approvazione della presente variante saranno adeguati in sede di prima variante.